



Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 con le allegate istruzioni operative, finalizzate a garantire l'azione coordinata dalle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade;

Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti causati dall'eccesso di velocità, nella predetta direttiva viene prevista una ricognizione ed eventuale revisione dell'elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 168/2001, è consentito l'impiego di sistemi di controllo remoti delle violazioni;

Visto il Decreto Prefettizio n. 11500117/Uff. Depen. Area III del 20 novembre 2013 con il quale venivano individuati i tratti di strada sui quali era consentita l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S. ed esattamente: Comune di Acuto – SR 155/dir."Raccordo Fiuggi" dal Km. 9 al Km. 14 in entrambe le direzioni; Comune di Belmonte Castello – SR Forca D'Acero (ex SS 509) Km. 27+930 in entrambe le direzioni; Comune di Monte San Giovanni Campano S.R. "Maria Isola Casamari" (ex SS 214) Km. 24+120 (ex 15+100) direzione Sora; Comune Veroli S.R. "Maria Isola Casamari" (già Km 8/7) Km. 17+800 Direzione Sora/Frosinone;

Viste le risultanze derivanti dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Stradale di Frosinone – organo tecnico - che hanno evidenziato anomalie nella funzionalità degli apparecchi;

Considerato altresì, che sono state effettuate verifiche sull'incidentalità dei tratti di strada suddetti e rilevato che il numero degli incidenti sui tratti interessati non è tale da consentire la permanenza allo stato delle strumentazioni in questione;

Ritenuto dalla documentazione in atti che gli Enti non hanno correttamente utilizzato le somme derivanti dai proventi dei verbali che per legge dovevano essere destinate alla manutenzione delle strade, violazioni art.142 Codice della Strada. in riferimento a quanto previsto dall'art. 208 del medesimo Codice;

Ritenuto, inoltre, relativamente al Comune di Acuto, come evidenziato con nota del 6 febbraio 2019, Protocollo Nr.19/001039-220.3 della Sezione Polizia Stradale di Frosinone, che la postazione autovelox ubicata al Km.11+900, non è da ritenersi ben visibile, perché di fatto occultata da altra segnaletica verticale ivi esistente;

Constato, inoltre, l'alto costo di gestione degli strumenti di che trattasi che non giustifica le ragioni delle entrate;

Considerato che è in atto la revisione normativa della materia;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa è sospesa l'efficacia del Decreto Prefettizio n. 1150011/Uff./Depen./ Area III del 20 novembre 2013 con il quale veniva autorizzato l'impiego delle apparecchiature Autovelox nei tratti di strada sopra specificati.

I Sindaci e i Comandi Polizia Municipale di Acuto –Belmonte Castello – Monte San Giovanni Campano – Veroli sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Frosinone, 5 novembre 2019

Il Prefetto
Portelli